

LA CIRCOLARE DI ASSOFIDUCIARIA

23 marzo 2015 ore 06:00

Voluntary disclosure: la road map del rimpatrio giuridico

di **Stefano Loconte - Professore a contratto di Diritto Tributario e Diritto dei Trust, Università degli Studi LUM "Jean Monnet" di Casamassima, Avvocato Daria Pastorizia - Avvocato, Loconte & Partners**

Con la circolare Com_2015_045 del 18 marzo 2015, Assofiduciaria ripercorre i recenti chiarimenti resi dall'Amministrazione finanziaria in tema di voluntary disclosure facendo luce sul ruolo di spicco delle società fiduciarie nelle operazioni di rientro dei capitali. Ai sensi delle nuove disposizioni, infatti, il contribuente beneficerà di una riduzione delle sanzioni sul monitoraggio fiscale in misura pari alla metà del minimo edittale non solo se le attività finanziarie e patrimoniali costituite all'estero saranno oggetto di rimpatrio fisico ma anche se, a determinate condizioni, saranno affidate in gestione o in amministrazione ad intermediari residenti, quali le società fiduciarie.

Pur preannunciando ulteriori approfondimenti sul tema, la circolare di Assofiduciaria del 18 marzo 2015 offre ai contribuenti e alle associate una **Road Map** da seguire nel corso delle operazioni di **rimpatrio giuridico dei capitali** emersi a seguito della **voluntary disclosure** anche al fine di garantire la fruizione degli **sconti sanzionatori** previsti dalla legge n. 186/2014.

La riduzione delle sanzioni in misura pari alla metà del minimo edittale, prevista ai sensi dell'art. 5-*quinquies*, comma 4, introdotto nel D.L. n. 167/1990 della legge n. 186 - ricorda l'Associazione - postula la **preliminare** sussistenza di alcune **condizioni idonee** a realizzare l'effettivo rimpatrio giuridico dei capitali.

Nel dettaglio, la circolare ha cura di chiarire anzitutto l'ambito applicativo dell'emersione, costituito sia dalle **attività finanziarie** (denaro, azioni, quote, titoli obbligazionari, certificati di massa, quote di OICVM, polizze assicurative), sia dalle **attività patrimoniali** (immobili, imbarcazioni, opere d'arte e antiquariato, oro, gioielli e preziosi) detenute all'estero in violazione delle disposizioni sul monitoraggio fiscale fino al 30 settembre 2014.

Ciò posto, in alternativa al rimpatrio fisico, il Fisco considererà trasferite in Italia anche le attività per le quali sia intervenuto o interverrà, entro termini che consentano di tener conto di detti effetti sulla riduzione delle sanzioni nei corrispondenti atti dell'Ufficio, l'affidamento delle attività finanziarie e patrimoniali in gestione o in amministrazione alle società fiduciarie, sempre che i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività vengano assoggettati a ritenuta o ad imposta sostitutiva dagli intermediari stessi.

Pur non essendo necessario procedere al materiale afflusso delle attività finanziarie e patrimoniali nel territorio dello Stato, Assofiduciaria precisa che per effettuare il **rimpatrio giuridico** il contribuente dovrà conferire all'intermediario italiano l'**incarico** di assumere formalmente in **deposito, custodia, amministrazione o gestione** le attività depositate o esistenti all'estero. In questo modo, il contribuente diverrà titolare di un rapporto di deposito con la fiduciaria, che - a sua volta - sarà intestataria del deposito estero.

La circolare, tuttavia, precisa che il **trasferimento** si considererà **eseguito solo quando** l'intermediario avrà **formalmente assunto in amministrazione o in gestione** gli investimenti e le attività finanziarie detenute all'estero, restando a carico del contribuente l'onere di informare tempestivamente l'Ufficio.

In forza dell'incarico assunto, come già accaduto per le operazioni di "scudo fiscale", l'intermediario assumerà l'obbligo di effettuare tutti gli adempimenti formali e sostanziali che

competono al *dominus* indipendentemente dal luogo di effettivo deposito: la fiduciaria dovrà, quindi, rilevare il trasferimento ai fini del monitoraggio fiscale, rispettare gli obblighi in materia di antiriciclaggio, espletare gli adempimenti fiscali (ad esempio, in tema di IVIE e imposta di bollo); gestire le attività rimpatriate attraverso l'apertura di speciali conti di depositi di c/c o deposito titoli. Significativa, infine, la previsione di applicare il **regime del risparmio gestito** (ex art. 7, D.Lgs. n. 461/1997) ai redditi derivanti dalle attività rimpatriate ai sensi della nuova disciplina, anche da parte delle fiduciarie cui sia conferito l'incarico di custodia, amministrazione e deposito di tali attività. I termini e le modalità applicative di tale opzione, tuttavia, non sono ancora chiare, ma resta certo che il regime sarebbe **attivabile in caso di rimpatrio giuridico di gestioni di patrimoni mobiliari estere**, gravando sulla fiduciaria l'onere di impegnare tutte le proprie risorse, tecniche e scientifiche, al fine di rispettare con precisione e puntualità tutti gli adempimenti connessi.

Copyright © - Riproduzione riservata

Assofiduciaria, circolare 18/03/2015, Com_2015_045